

Assicurazione R.C. Auto Ciclomotori e Motoveicoli ad uso privato



Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi R.C. Auto
(DIP Aggiuntivo R.C. Auto)

Impresa: HDI Assicurazioni S.p.A.

Prodotto: Contratto Base di Assicurazione R.C. Auto

Documento realizzato il 30 aprile 2021

Il DIP Aggiuntivo pubblicato sul sito internet dell'Impresa è l'ultimo disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

HDI Assicurazioni S.p.A. (di seguito Impresa) – Sede Legale e Direzione Generale: Piazza Guglielmo Marconi, 25 – 00144 Roma (Italia) – Telefono +39.06.4210.31 – fax +39.06.4210.3500 – Sito Internet: www.hdiassicurazioni.it – indirizzo di posta elettronica: hdi.assicurazioni@pec.hdia.it. Codice Fiscale, Partita IVA e Numero d'iscrizione: 04349061004 del Registro Imprese di Roma, N. REA: RM-757172.

Impresa autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con D.M.I.C.A. n. 19570 dell'08.06.1993 (G.U. 14.06.1993) e iscritta alla Sezione I dell'Albo delle Imprese Assicuratrici al n. 1.00022. Capogruppo del Gruppo Assicurativo "HDI Assicurazioni" iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 015.

Il patrimonio netto al 31 dicembre 2019 ammonta a 295,26 milioni di Euro (di cui 141,45 milioni di Euro sul comparto Vita e 153,81 milioni di Euro sul comparto Danni), ed è costituito da capitale sociale per 96,00 milioni di Euro (di cui 46,00 milioni di Euro vita e 50,00 milioni di Euro danni) e da riserve patrimoniali e dal risultato d'esercizio per 199,25 milioni di Euro (di cui 95,45 milioni di Euro vita e 103,80 milioni di Euro danni).

L'Impresa ha determinato il Requisito Patrimoniale di Solvibilità ed il Requisito Patrimoniale Minimo al 31 dicembre 2019 secondo quanto previsto dalla vigente normativa Solvency II.

Il Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari a 429,40 milioni di Euro ed i Fondi Propri Ammissibili a copertura dello stesso sono pari a 599,63 milioni di Euro. Si registra così una eccedenza di 170,23 milioni di Euro ed un Solvency Ratio pari al 139,6%.

Il Requisito Patrimoniale Minimo è pari a 193,23 milioni di Euro ed i Fondi Propri Ammissibili a copertura dello stesso sono pari a 550,75 milioni di Euro. Si registra così una eccedenza di 357,52 milioni di Euro ed un Ratio pari al 285,0%.

Per la relazione sulla solvibilità finanziaria e sulla condizione finanziaria (SFCR) si consulti il sito internet dell'Impresa al seguente link: <https://www.hdiassicurazioni.it/assicurazioni-hdi-informativa-mercato>.

Al contratto si applica la legge italiana



Che cosa è assicurato?

Responsabilità Civile per la circolazione (R.C. Auto)

L'Impresa assicura i rischi della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione del Veicolo indicato in polizza, da chiunque guidato, su strade di uso pubblico o in aree a queste equiparate, per i quali è obbligatoria l'assicurazione ai sensi dell'articolo 122 del Codice, impegnandosi a corrispondere, entro il limite dei Massimali minimi obbligatori per legge, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute dall'Assicurato a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del Veicolo indicato in polizza.

La sosta, la fermata, il movimento del Veicolo e tutte le operazioni preliminari e successive sono espressamente equiparate alla circolazione.

L'Impresa assicura anche la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione, dalla sosta, dalla fermata, dal movimento del Veicolo e da tutte le operazioni preliminari e successive equiparate alla circolazione in qualsiasi area privata, ad esclusione delle aree aeroportuali civili e militari salvo che nelle aree previste dall'articolo 6, comma 7, del Codice della Strada e dall'articolo 1, della legge 22 marzo 2012, n. 33 (Norme in materia di circolazione stradale nelle aree aeroportuali) ove permane la copertura assicurativa dei veicoli privati in circolazione.

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

Massimali	La legge prevede un massimale minimo per sinistro di 6,070 milioni di Euro per i danni alla persona indipendentemente dal numero di persone coinvolte nel sinistro e di 1,220 milioni di Euro per i danni alle cose. La polizza non può essere stipulata per massimali superiori a quelli minimi previsti dalla Legge.
Garanzie estese	Non sono previste estensioni di garanzia gratuite.
Tipo di guida	La polizza è prestata solo nella forma a guida libera : qualsiasi conducente, purché abilitato, può guidare il veicolo.
OPZIONI CON SCONTO SUL PREMIO	
	Non sono previste opzioni con sconto sul premio.
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO	
	Non sono previste opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo.

Quali coperture posso aggiungere alla R.C. AUTO pagando un premio aggiuntivo?

Non sono previste ulteriori coperture aggiuntive.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni



Ci sono limiti di copertura?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?

E' fatto obbligo di comunicare il sinistro all'Impresa entro 3 giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o da quando se ne è avuta conoscenza. La denuncia di sinistro è sempre obbligatoria e deve essere sempre effettuata sia in caso di ragione che nel caso di responsabilità. La denuncia di sinistro può essere presentata:

- a mezzo telefono al numero verde 800 23 31 20 o mezzo fax al numero verde 800 60 61 61
- a mezzo posta indirizzata a: HDI Assicurazioni S.p.A. – Area Sinistri – Piazza Guglielmo Marconi, 25 – 00144 Roma
- a mezzo posta elettronica indirizzata a: sinistri@hdi.it
- a mezzo posta elettronica, per i titolari di posta elettronica certificata, indirizzata a: hdi.assicurazioni@pec.hdi.it
- rivolgendosi al proprio intermediario

Per informazioni sui sinistri ci si può rivolgere al numero 800 23 31 20 oppure al proprio intermediario

La denuncia di sinistro può essere redatta sul "CAI – Modulo di Constatazione Amichevole di Incidente" (cd. Modulo CAI) e deve contenere tutte le informazioni richieste nel modulo stesso.

Il modulo CAI, accompagnato da una richiesta di risarcimento, deve essere indirizzato ad HDI Assicurazioni S.p.A.:

- se l'incidente ha coinvolto solo due veicoli / ciclomotori entrambi identificati, assicurati ed immatricolati in Italia (con targa italiana);
- se, pure in presenza di danni fisici alla persona, questi siano di lieve entità (le lesioni riportate non comportino un'invalidità permanente superiore al 9%);
- per lesioni subite da un terzo trasportato, indipendentemente dal grado di invalidità.

La richiesta di risarcimento deve essere indirizzata alla compagnia di controparte (compagnia del responsabile del sinistro):

- se i veicoli coinvolti sono più di due;
- se uno o più dei veicoli coinvolti non sono identificati o assicurati o immatricolati in Italia;
- se le lesioni riportate dalle persone fisiche sono gravi (oltre nove punti di invalidità permanente).

Nel caso il veicolo di controparte sia non identificato o non assicurato la richiesta di risarcimento deve essere indirizzata a CONSAP S.p.A., Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici. Per informazioni consultare il sito www.consap.it.

Assistenza diretta

Non sono previste prestazioni fornite direttamente all'Assicurato da enti o strutture convenzionati con l'Impresa.

Rimborso del sinistro per evitare il malus

In caso di sinistro R.C. Auto per proprie responsabilità, l'assicurato può evitare l'applicazione del malus e la maggiorazione del premio rimborsando gli importi liquidati al danneggiato. Per ulteriori informazioni consultare il sito www.consap.it.

Gestione da parte di altre imprese

Non è prevista la gestione di sinistri da parte di altre imprese.

Prescrizione

I diritti derivanti dalla polizza e dalla richiesta di risarcimento si prescrivono in 2 anni dalla data dell'evento.

Dichiarazioni inesatte o reticenti

Quando si sottoscrive il contratto, si ha il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano una variazione del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della polizza e l'esercizio, da parte dell'Impresa, del diritto di rivalsa totale o parziale nei tuoi confronti per i danni pagati ai terzi danneggiati nonché la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.

Obblighi dell'impresa

L'Impresa, per i sinistri R.C. Auto deve, a termini di legge, formulare un'offerta o negare il rimborso motivando il diniego entro tempi che variano da **30 a 90 giorni** dalla richiesta di risarcimento a seconda che si tratti di danni a cose o danni a persone. A conclusione del processo di liquidazione dei sinistri il contraente e l'assicurato hanno il diritto di prendere in visione i relativi atti.



Quando e come devo pagare?

Premio

Il Premio deve essere pagato al rilascio della polizza in unica soluzione per tutta la durata contrattuale e non ne è previsto il frazionamento.

Il premio può essere pagato tramite assegno bancario o circolare, bonifico e altri sistemi di pagamento elettronico, anche on line, senza oneri a carico del Contraente, oppure con denaro contante nei limiti previsti dalla legge.

Il premio è comprensivo delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.).

Rimborso	Nei casi previsti di risoluzione anticipata del contratto, il Contraente ha diritto al rimborso del rateo di premio relativo al residuo periodo di assicurazione, al netto dell'imposta pagata e del contributo obbligatorio al Servizio Sanitario Nazionale; nel caso di cessazione del rischio per furto o rapina o appropriazione indebita, l'Impresa effettua il rimborso del residuo rateo di premio netto a decorrere dal giorno successivo alla data di presentazione della denuncia all'Autorità competente.
-----------------	--



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	La copertura R.C. Auto dura un anno (o un anno più frazione) dalla data della decorrenza della polizza, ha effetto dalla data del pagamento del premio e termina alla scadenza indicata in polizza senza necessità di disdetta. La copertura assicurativa resta attiva fino alla stipulazione di un nuovo contratto e comunque non oltre il quindicesimo giorno dalla scadenza della polizza.
Sospensione	Non è prevista la possibilità di sospendere temporaneamente la copertura assicurativa.



Come posso disdire la polizza?

Clausola di tacito rinnovo	Non è previsto il tacito rinnovo: l'assicurazione scade alle ore 24 del giorno indicato nella Scheda di Polizza senza necessità di disdetta. La copertura assicurativa resta attiva fino alla stipulazione di un nuovo contratto e comunque non oltre il quindicesimo giorno dalla scadenza della polizza.
Ripensamento dopo la stipulazione	Esclusivamente se il contratto è stato concluso mediante tecniche di comunicazione a distanza, il Contraente ha facoltà di esercitare il diritto di recesso nei 14 giorni successivi alla data di conclusione del contratto ai sensi dell'art. 52 e segg. del D. Lgs. 206 del 2005 (codice del consumo).
Risoluzione	E' possibile risolvere il contratto in qualsiasi momento in caso di trasferimento di proprietà del Veicolo o di suo deposito in conto vendita, nonché nelle ipotesi di cessazione del rischio per demolizione, esportazione, cessazione definitiva della circolazione (articolo 103 del Codice della Strada), di cessazione del rischio per furto, rapina o appropriazione indebita e per perdita di possesso per qualsivoglia titolo, comprovati dalla documentazione prescritta dalle disposizioni vigenti. In questi casi il Contraente è tenuto a darne tempestiva comunicazione all'Impresa.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è destinato ai Consumatori, ossia – ai sensi del c.d. Codice del Consumo – alle persone fisiche che agiscono per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale, che intendono assicurare un ciclomotore o un motoveicolo ad uso privato.



Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione

La misura massima della quota parte percepita dagli intermediari, con riferimento all'intero flusso commissionale relativo al prodotto, è, in percentuale, pari al 7,00% del premio imponibile ed in valore assoluto pari a 7,00 Euro ogni 100,00 Euro di premio imponibile. La commissione percepita dal singolo intermediario può essere inferiore.

Regime fiscale

I contratti R.C. Auto sono soggetti ad un'aliquota di imposta:

- motocicli: che può variare dal 9% al 16% in base alla provincia di immatricolazione del veicolo. Le disposizioni in materia di Federalismo Fiscale (art. 17 del D. Lgs. n. 68/2011) hanno attribuito alle province la facoltà di aumentare o diminuire l'aliquota base (12,50%) in misura non superiore a 3,5 punti.
- ciclomotori: del 12,50%.

All'imposta va aggiunto un ulteriore 10,50% (del premio annuo) a titolo di contributo al Servizio Sanitario Nazionale.

Sono a carico del Contraente le imposte e gli altri oneri derivanti per legge dalla stipulazione del contratto e non sono rimborsabili per alcun motivo.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Per eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale, un servizio assicurativo ricevuto, il comportamento del proprio intermediario (inclusi i suoi dipendenti e collaboratori), la gestione di un sinistro, si invita ad utilizzare il sito web dell'Impresa: www.hdiassicurazioni.it alla sezione "Assistenza / Reclami". In alternativa si può contattare l'Impresa mediante i seguenti canali: e-mail: reclami@hdi.it ; fax: +39.06.42103583; posta indirizzata a: HDI Assicurazioni S.p.A. – Reclami e Procedure speciali – Piazza Guglielmo Marconi, 25 – 00144 Roma . Qualora l'intermediario non rivesta la qualifica di Agente, il reclamo sul suo comportamento può essere inoltrato direttamente all'intermediario stesso. L'Impresa è tenuta a rispondere entro 45 giorni.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, è possibile rivolgersi all'IVASS - Servizio Tutela del Consumatore, Via del Quirinale n° 21 - 00187 Roma; fax: 06.42133206; PEC: tutela.consumatore@pec.ivass.it ; Per info: www.ivass.it .
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it . (Legge 9/8/2013, n. 98)

Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	E' possibile attivare la conciliazione paritetica gratuita per l'assicurato tramite una delle Associazioni dei consumatori aderenti al sistema e indirizzando una richiesta di conciliazione secondo le modalità descritte sui siti: www.ivass.it – www.ania.it. Per la risoluzione di liti transfrontaliere si può presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o della normativa applicabile.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.